



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA

via Roma Parco Europa scala A - 81100 Caserta
Tel. (0823) 3456399

e-mail: del.caserta@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Comunicato Ufficiale n. 06 bis/GST del 04 aprile 2024

GIUDICE SPORTIVO – ERRATA CORRIGE

TERZA CATEGORIA CASERTA

GARE DEL 17/ 3/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 17/ 3/2024 WORLD SOCCER S.ARPINO - REAL TEVEROLA 81 Errata Corrige – Comunicato Ufficiale n.6 GST del 28 marzo pag.6

Il Giudice Sportivo D.P. Caserta ritenuto il reclamo proposto fuori termini perentori previsti dal Comunicato Ufficiale n.156/A FIGC in materia di abbreviazione dei termini relativo alle ultime quattro giornate di gara; PQM delibera di dichiarare lo stesso inammissibile per l'effetto omologa il punteggio acquisto sul terreno di gioco di (3-2): b) acquisisce il contributo di accesso alla giustizia sportiva

LEGGASI

Il Giudice Sportivo della D.P. Caserta Avv Marcello Margarita letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Real Teverola 81 con cui la stessa censurava la regolarità della gara in epigrafe, per aver la reclamata inserito in distinta di gara e impiegato in campo il calciatore Gatta Amedeo quantunque soggetto a squalifica per n.10 inflitagli con Comunicato Ufficiale n° 25 del 21/12/2023 e quindi non avente titolo a partecipare alla gara de qua; agli atti non risultano depositate memorie difensive da parte della reclamata; orbene esperiti i necessari accertamenti verificato che con Comunicato Ufficiale n°25 il calciatore Gatta Amedeo veniva squalificato per n° 10 gare, che dalla lettura della distinta di gara il calciatore in parola non risulta impiegato nè inserito in distinta per le gare ufficiali(inserite date ed elenco gare specificando che una gara è stata recuperata in data successiva), verificato altresì che lo stesso ha scontato solo n°9 delle 10 inflitagli e quindi residuava ancora n°1 gare, pertanto tenuto conto dell'art.61 comma 1 CGS e rilevata la violazione dell'art.21 comma 1 CGS, appare evidente la irregolare posizione ai fini disciplinari del calciatore della Società World Soccer S.Arpino. PQM Delibera di accogliere il reclamo così come proposto e per l'effetto di infliggere alla Società World Soccer S.Arpino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della reclamata in applicazione dell'art.10 comma 6 a) CGS, altresì in applicazione dell'art.8 comma 1 b) infligge l'ammenda di euro 100 alla medesima società, dispone restituirsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

WORLD SOCCER S.ARPINO

AMMENDA

Euro 100,00 WORLD SOCCER S.ARPINO

**Il Giudice Sportivo D.P. Caserta
Avv. Marcello Margarita**

Pubblicato in Caserta il 04 aprile 2024

**Il Segretario
Ana Maria Birta**

**Il Delegato
Fabio De Francesco**